



COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il **DPCM 26 aprile 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*

Ecco in sintesi le principali disposizioni in vigore dal **4 al 17 maggio**, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9, 11, che si applicano dal 27 aprile cumulativamente alle disposizioni del Decreto del 10 aprile 2020.

- Si devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- Consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o per incontrare i propri congiunti;
- Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- Vietato l'accesso ai parchi, giardini pubblici e aree gioco
- Vietato lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- Consentita attività sportiva individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
- Consentita attività motoria individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, fatte salvo le sedute di allenamento di atleti riconosciuti d'interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni;
- Sospensione di manifestazioni organizzate, di eventi e di spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private;
- Sospese cerimonie civili e religiose. Consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto;
- Sospese attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- Chiusura al pubblico delle biblioteche e di tutti i luoghi della cultura;
- Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l'infanzia;
- Sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- Consentite attività consegna a domicilio per attività di bar, pub, gelaterie, ristoranti e pasticcerie. E' necessario il rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per l'attività di trasporto. Obbligo per chi effettua consegne a domicilio l'utilizzo di guanti e mascherina;
- Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- Sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona ad eccezione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- Sospese le attività commerciali al dettaglio, nell'ambito nei negozi di vicinato, della media e grande distribuzione e dei centri commerciali, ad eccezione di:
 - Ipermercati
 - Supermercati
 - Discount di alimentari
 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di piante, fiori, semi e fertilizzanti

- Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 (Allegato 3 del DPCM)

SONO FATTE SALVE CHIARAMENTE LE MISURE INTEGRATIVE OVVERO PIU' STRINGENTI EMANATE DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLA CUI SCRUPOLOSA OSSERVANZA SI RIMANDA.

Ai seguenti link sono pubblicate le FAQ Covid-19, domande e risposte

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano>

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

.IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO E ALLEGATI E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 30 Aprile 2020

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)